



CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 278 del 31/08/2022

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - ISTITUZIONE DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER LA STAGIONE 2022/2023 NELLA FRAZIONE COSTAGRANDE
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che,

- Nel territorio comunale è ubicata la frazione “Costagrande”, località caratterizzata da una cospicua presenza di colture, aziende e residenze di civile abitazione;
- detta località si contraddistingue altresì per la presenza di strade e sentieri pubblici abitualmente frequentati dai residenti (che li utilizzano per recarsi presso le proprie abitazioni) e da non residenti, usi a frequentare la località a scopo ludico/ricreativo, per passeggiate, escursioni in bicicletta e/o mountain bike, ecc.;
- in data 13 Ottobre 2019, in ricordo della famiglia pinerolese tragicamente scomparsa a causa del crollo del ponte Morandi, è stato inaugurato il percorso “Verso il Canada” che permette di raggiungere il Rifugio Melano – Casa Canada, partendo dalla piazza antistante la stazione F.S. di Pinerolo attraversando il suo centro storico e scoprendo man mano i sentieri e i boschi della collina Pinerolese. Tale sentiero, mantenuto dalla sezione del CAI di Pinerolo è molto frequentato da escursionisti e bikers, tanto da assurgere a vera e propria meta turistica del Pinerolese, si sviluppa per gran parte all’interno del territorio della frazione Costagrande;
- le indicate caratteristiche della località non consentono, pertanto, la pratica di attività venatorie nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale, in particolare quelli stabiliti dalla legge 157 del 11/2/1992 s.m.i. che prevedono nella fattispecie una distanza di almeno 50 metri da strade carrozzabili, di 100 metri da abitazioni o posti di lavoro, di almeno 150 metri per lo sparo in direzione delle stesse, di 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- a fronte delle richiamate circostanze del territorio, l’attività venatoria risulta già in gran parte inibita e praticabile solamente in un’area limitata della frazione Costagrande;
- la contiguità dell’area interdetta con la limitata area dove era ancora consentita l’attività venatoria ha comportato il sorgere di rilevanti criticità e gravi problematiche di pubblica incolumità per i residenti e per i cittadini che, usi a frequentare assiduamente i sentieri e le colture ubicate nella località, rischiavano di essere attinti da spari di cacciatori che praticano l’attività venatoria nella residua zona consentita.

- tali circostanze hanno comportato il verificarsi di numerose situazioni di pericolo a causa della condotta dei cacciatori che, esercitando l'attività venatoria nella zona di Costagrande, hanno messo a rischio la sicurezza e l'incolumità dei residenti, dei loro animali domestici, e di tutte le altre persone frequentanti la collina.
- nell'ultimo periodo la situazione si è particolarmente aggravata, essendo divenuta la situazione di pericolo estremamente rilevante sia per gli abitanti sia per tutte le altre persone che frequentano la collina. (A titolo esemplificativo si citano alcuni episodi recentemente occorsi, il cui accadimento è stato ritualmente denunciato alle forze dell'ordine: in data 13.12.2020 è stata esplosa una raffica di colpi a distanza molto ravvicinata all'abitazione di un residente che per tale fatto ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e presentato un esposto; in data 07.01.2021; - nella seconda settimana di gennaio diversi cacciatori armati hanno stazionato nei boschi e tra le case, alla ricerca di fauna per organizzare una battuta di caccia; in data 17.01.2021 e 18.01.2021 diversi cacciatori hanno percorso la collina, esercitando l'attività venatoria in un numero di persone maggiore rispetto a quello consentito e tenendo i fucili fuori dal fodero, pronti all'uso, vicino alle abitazioni e nei cortili adiacenti le stesse. (Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri e presentato il relativo esposto da un residente) in data 23.01.2021 i cacciatori, dopo aver tagliato la recinzione che delimita la proprietà di un residente, sono entrati nel suo giardino e hanno esplosi dei colpi di fucile a distanza molto ravvicinata la casa; il fatto è stato segnalato ai Carabinieri, chiedendone l'immediato intervento e presentata la relativa denuncia;
- detti episodi sono stati documentati e citati in svariati esposti inoltrati nel corso degli anni dai residenti della zona;
- a fronte di tali accadimenti, della ricezione di esposti ad opera di cittadini e residenti, ed a seguito dell'attività istruttoria che ha permesso di confermare le criticità ed i rilevanti profili di rischio per la pubblica incolumità comportati dall'esercizio della pratica venatoria sulla residua parte della 5 località, il Sindaco della Città di Pinerolo, non potendo consentire il perpetrarsi di una situazione di reale e documentato pericolo per la pubblica incolumità, ha adottato ordinanza contingibile e urgente in data 21.9.2021 n. 276, a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 267/2000, disponendo *“il divieto di esercizio dell'attività venatoria dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per l'intera durata della stagione venatoria 2021/2022 nell'area del territorio comunale dell'intera località Costagrande, area già interessata in gran parte dai divieti di cui all'art. 21, co. 1, lettere e), f ed l e all'art. 15, co. 7 della l. 11.2.1992 n. 157, come meglio individuati nell'allegata planimetria (all. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”*;
- avverso la citata ordinanza, la Federazione Italiana della Caccia Regione Piemonte ha proposto ricorso al TAR Piemonte, chiedendone l'annullamento, previa sua sospensione;
- all'esito dell'udienza cautelare, tenutasi in data 20 ottobre 2021, il TAR Piemonte ha respinto l'istanza di sospensiva proposta dai ricorrenti, con motivazione del seguente letterale tenore: *“Considerato che, dalla sommaria deliberazione propria della fase cautelare, si appura che nella gran parte della località di “Costagrande” non vi siano le condizioni geomorfologiche per il rispetto delle minime distanze di sicurezza dalle abitazioni e dalle strade che i cacciatori devono osservare per l'esercizio della pratica venatoria conformemente alla normativa in – materia. Riscontrata prima facie la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'ordinamento per l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, tra cui figura in via preminente l'apprezzamento di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva. Ritenuto, ad ogni buon fine, che, in punto di periculum in mora, nel bilanciamento tra l'interesse alla tutela della pubblica*

incolumità e quello alla corretta pianificazione faunistico-venatoria, anche in prospettiva di salvaguardia delle colture, dell'igiene e della sicurezza urbana, debba accordarsi con tutta evidenza preminenza al primo, in quanto immediatamente ricadente su beni di primario rilievo costituzionale” (TAR Piemonte, sez. I, ordinanza n. 417/21);

- la legittimità della citata ordinanza contingibile e urgente è stata dunque motivatamente affermata, seppur con delibazione pronunciata all'esito della sola fase cautelare, dal TAR Piemonte, il quale nel bilanciamento tra l'interesse alla tutela della pubblica incolumità e quello alla corretta pianificazione faunistico-venatoria, ha ritenuto doversi accordarsi, con tutta evidenza, preminenza al primo, in quanto immediatamente ricadente su beni di primario rilievo costituzionale;

Rilevato che

- l'Amministrazione comunale non ha poteri ordinari in tema di regolamentazione ed esercizio dell'attività venatoria, spettando la competenza in materia di caccia, ai sensi della legge n. 157 del 1992, allo Stato alle Regioni ed alle Province, (si veda la legge regionale 04 settembre 1996 n. 70 e la disciplina concernente la costituzione degli Ambiti Territoriale di Caccia, o Comprensori alpini);
- successivamente all'adozione della citata ordinanza contingibile ed urgente 276/2021, l'amministrazione comunale di Pinerolo ha tempestivamente e formalmente richiesto alla Regione Piemonte, con nota prot. 72219 in data 24/11/2021, l'istituzione del divieto di caccia permanente nell'intera area di Costagrande;
- alla data odierna, e con l'approssimarsi dell'inizio della stagione venatoria 2022/23, la Regione Piemonte non ha ancora comunicato le proprie determinazioni in merito;
- a fronte di una disciplina settoriale che non riconosce in capo al comune alcuna competenza in materia di attività venatoria, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti, come stabilita dall'art. 50, comma 5, e dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti.
- nel caso di specie, l'urgenza e la necessità di provvedere si rinvergono dal grave pericolo per l'incolumità pubblica comportato dalla particolarità che caratterizza la località Costagrande, connotata dalla contiguità fra aree interdette ed aree in cui era consentita l'attività venatoria. Tale particolare conformazione territoriale ha creato una commistione fra le aree che ha comportato il sorgere di gravi e documentati episodi di rischio per l'incolumità pubblica.

Considerato che a seguito delle limitazioni sino ad ora vigenti, indicate nella planimetria allegata alla presente ordinanza (Allegato 1), l'attività venatoria risulta praticabile in un'area limitata della frazione Costagrande e che pertanto appare necessario vietare la pratica delle attività venatorie nell'intera frazione Costagrande.

Vista la legislazione vigente relativamente alla caccia:

- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8/9/1997, n. 357, concernente attuazione della dir. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Vista l'ulteriore legislazione vigente in Piemonte relativamente alla caccia:

- Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 sulla tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria.
- Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (art. 13 Modifiche della l.r. 9/2000).
- Legge regionale del 27 gennaio 2000, n. 9 - Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate".
- D.G.R. 31 luglio 2015, n. 70-1995 - Legge 116/2014, art. 11, comma 12 bis. Esclusione della nutria dall'applicazione della legge 157/1992. Indicazioni tecniche ai Comuni per il contenimento della specie.
- D.G.R. 27 Aprile 2012, n. 94-3804 come modificata dalla D.G.R. 29 Maggio 2012, n. 60-3950 - L.r. 70/1996, art. 44, comma 1, lett. e) ed f). Revoca delle DD.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011. Approvazione delle linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina.
- D.G.R. 3 Agosto 2011, n. 21-2512 - Art. 19, commi 1, 2, 2 bis e 2 ter della l.r. 70/96 e s.m.i. Disciplina dell'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. per il prelievo degli ungulati.
- D.G.R. 17 Maggio 2011, n. 76-2075 - L.R. 70/1996, art. 44, comma 1, lett. e) ed f). Revoca delle DD.G.R. n. 37-6385 del 9.7.2007 e s.m.i., n. 33-8644 del 21.4.2008 e n. 126-9450 del 1.8.2008. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'ISPRA per la gestione degli ungulati selvatici. Approvazione delle linee guida per la pianificazione e l'attuazione del prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina.
- D.G.R. 2 Agosto 2010, n. 65-477 - Legge regionale 70/1996, art. 41, comma 3. Criteri per l'organizzazione dei corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati. Approvazione. Revoca D.G.R. n. 29-6542 dell'8.7.2002.
- D.G.R. 16 luglio 2021, n. 31-3562 - Legge 157/1992, articolo 18. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022 e delle relative istruzioni operative supplementari.
- D.G.R. 15 luglio 2022, n. 28-5381 - Legge 157/1992, articolo 18. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023 e delle relative istruzioni operative supplementari.

Preso atto che nel Calendario Faunistico Venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2022/2023 e delle relative istruzioni operative supplementari, approvato con D.G.R. del 15 luglio 2022 n. 28-5381 non sono previsti specifici divieti di caccia nell'area della frazione Costagrande di Pinerolo.

Richiamate le argomentazioni tutti di cui in premessa e ribadito che l'esercizio dell'attività venatoria nella località Costagrande costituisce, per le ragioni espresse e richiamate, grave disagio alla cittadinanza residente e pericolo per la pubblica incolumità e che pertanto si ritiene necessario, per ragioni di pubblica sicurezza, inibirne l'esercizio nelle aree suddette.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

ORDINA

IL DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA, dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per l'intera durata della stagione venatoria 2022/2023, nell'area del territorio comunale dell'intera località Costagrande, area già interessata in gran parte dai divieti di cui all'art. 21 comma 1, lettere e), f) ed l) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 s.m.i., come meglio individuati nell'allegata planimetria (**Allegato 1**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'area di divieto sarà segnalata con appositi cartelli.

L'ufficio Manutenzioni del Comune di Pinerolo, settore Lavori Pubblici, è incaricato dell'apposizione della suddetta segnaletica, indicante il divieto di caccia ai sensi della legge 157/1992 s.m.i. e della presente ordinanza.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 31, comma 1, lett. e) della Legge 157/1992 s.m.i..

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa agli organi di vigilanza: Polizia Municipale, Carabinieri Forestali, Vigilanza Faunistico-Ambientale della Città Metropolitana di Torino, le G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) e le associazioni di volontariato ambientale, per il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa altresì, per opportuna conoscenza, alla Regione Piemonte direzione Agricoltura settore tutela della Fauna Caccia e Pesca ed alle Associazioni di categoria del territorio comunale.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR della Regione Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)